



COMUNE DI VALFABBRICA

PROVINCIA DI PERUGIA

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE
NUM. 11 DEL 28-03-2017

ORIGINALE

Oggetto: I.U.C. COMPONENTE SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) CON= FERMA ALIQUOTE PER ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 20:30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta Ordinaria, ed in Prima convocazione.

Risultano all'appello nominale:

DI SIMONE ROBERTA	P	DATTOLI SABINO	P
GRASELLI WERTER	P	DELL'ORSO MARCO	P
SOTGIA JOONAS	P	PAPARELLI MAURIZIO	P
BAZZUCCHI SARA	P	SABA GIOVANNI	P
BELLUCCI MARCO	A	PAGLIACCI RAFFAELE	P
CAPOBIANCO CLAUDIO	P	GRACIOLINI CARLO	P
BACOCOLI WALTER	P		

Assegnati n. 13
In carica 13

Presenti n. 12
Assenti n. 1

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Sig. DI SIMONE ROBERTA in qualità di SINDACO

- Partecipa alla seduta il Segretario comunale DOTT. GRILLI FRANCESCO

- La seduta è Pubblica

- Sono nominati scrutatori i Signori:

BACOCOLI WALTER

DATTOLI SABINO

SABA GIOVANNI

modificata

con Delibera

n°

del

integrata

con Delibera

n°

del

Rettificata

con Delibera

n°

del

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), all'art. 1, commi 639 e 640, ha istituito l'IMPOSTA UNICA COMUNALE – I.U.C, con effetto dal 1.1.2014, basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizioni di servizi comunali;
- la I.U.C. si compone dell'**Imposta Municipale Propria – IMU**, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel **Tributo per i Servizi Indivisibili – TASI**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella **Tassa sui Rifiuti – TARI**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che il TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) è istituito e disciplinato dall'art. 1, commi 669 e seguenti della Legge di stabilità n.147/2013;

VISTA la Legge di Stabilità 2016, 28.12.2015, n. 208, la quale apporta modifiche alla Legge n. 147/2013 in materia di TASI, prevedendo in particolare all'art. 1, comma 14, quanto segue:

- la lett.a), con una modifica al comma 639, elimina la TASI dagli immobili destinati ad abitazione principale sia del possessore che dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso);
- con la lett.b), viene sostituito il comma 669 della L. 147/2013, stabilendo che il presupposto impositivo TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- la lett.c) interviene sul comma 678 della L. 147/2013 e stabilisce che l'aliquota TASI dei cd. "immobili merce" è ridotta all'1 per mille, fintanto che restino invenduti e non siano in ogni caso locati. E' concessa la facoltà ai Comuni di modificare in aumento la suddetta aliquota sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento. L'aliquota non potrà comunque essere aumentata rispetto al livello del 2015 per effetto del blocco degli aumenti tributari disposto dal comma 26 della Legge 208/2015;
- la lett.d) integra il comma 681 della citata L. 147/2013, stabilendo che il possessore di un'abitazione destinata ad abitazione principale dal detentore, ad eccezione degli immobili di lusso, versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune con Regolamento relativo all'anno 2015;

DATO ATTO che:

- con D.L. 244/2016, il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019 è stato differito al 31/03/2017 e che entro tale data è fissato il termine per deliberare le tariffe e aliquote dei tributi e dei servizi comunali per lo stesso anno, secondo il disposto dell'art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007);

- la determinazione delle aliquote TASI rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi del disposto dell'art. 1, comma 683 della legge n.147/2013, il quale dispone che le aliquote TASI sono approvate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b, numero 2 del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

DATO ATTO inoltre che:

- il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale propria, ad eccezione, dell'abitazione principale e dei terreni agricoli;
- per servizi indivisibili comunali si intendono, in via generale, tutti i servizi istituzionali, non a domanda individuale, che il comune è tenuto a fornire alla collettività senza che sia richiesto il pagamento di alcun tributo o tariffa e per i quali non è possibile quantificare l'effettivo beneficio tratto da ciascun cittadino e di conseguenza non è possibile effettuare una diversificazione delle aliquote in base all'effettivo utilizzo individuale dei relativi servizi;
- secondo il disposto dell'art. 1, comma 682, lett.b), numero 2, i costi relativi ai servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzata l'applicazione della TASI, sono individuati dal Consiglio Comunale;

VISTA la legge di stabilità 2016, n. 208/2015, la quale all'art. 1, comma 10 apporta modifiche all'art. 13 del D.L. n. 201/2011 in materia di IMU, in particolare per quanto riguarda l'introduzione della riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, con esclusione degli immobili classificati in Cat. A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che, come chiarito con Risoluzione MEF n. 1/DF del 17.02.2016, per la TASI si applica la stessa base imponibile IMU e di conseguenza il proprietario dell'immobile concesso in comodato a parenti in linea retta verserà la TASI su tale immobile, applicando alla base imponibile ridotta del 50% la tariffa stabilita dal Comune e calcolata nella misura del 70%, come previsto dal vigente Regolamento comunale per la disciplina della IUC;

VISTO il Regolamento per la disciplina della I.U.C., il quale all'art. 27, c.7, demanda l'individuazione dei servizi indivisibili ed il relativo costo contestualmente alla determinazione delle tariffe TASI;

RITENUTO, pertanto, di individuare i servizi indivisibili ed i relativi costi alla cui copertura sono determinate le tariffe TASI, sulla base dello schema di bilancio di previsione 2017, come segue:

MISSIONE 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA –

Programma 01 - Polizia locale e amministrativa	€ 115.669,00
--	--------------

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma 01 – Istruzione prescolastica	€ 11.300,00
Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	€ 123.276,40

MISSIONE 9: TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma 02 – Manutenzione verde pubblico	€ 18.364,33
MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	
Programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali e Illuminazione pubblica	€ 329.798,65
MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI	
Programmi 02-03-04 – Interventi per la disabilità, per soggetti A rischio esclusione sociale	€ 92.788,49
TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI	€ <u>691.196,87</u>

VISTO l'articolo 1 comma 42 della Legge di Bilancio del 2017 n. 232/2016 che estende il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali anche per l'anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per l'anno 2015;

RITENUTO dover confermare per il 2017 le aliquote e detrazioni TASI già previste per l'anno 2016 come sottoriportate:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
• Abitazione principale e relative pertinenze	ESCLUSE
Ad eccezione fabbricati in categoria A/1, A/8 e A/9	
• Abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado Che la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano Abitualmente e vi risiedono anagraficamente) e relative pertinenze	0,20%
• Abitazione principale cat. Catastale A/1, A/8 e A/9	0,15%
• Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
• Tutti gli altri immobili e aree fabbricabili	0,20%

DATO ATTO che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota TASI è confermata allo **0,20%** come già applicata nel 2015;

DETRAZIONI TASI:

ABITAZIONE PRINCIPALE (solo immobili A/1,A/8, A/9) E RELATIVE PERTINENZE

Come definite ai fini IMU € 50,00 annui
 “Dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 50,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”

RISCONTRATA quindi la necessità di reperire adeguate risorse finanziarie per poter garantire la corretta gestione dell'Ente e per mantenere inalterate la qualità e la quantità dei servizi erogati e di assicurare, contemporaneamente, gli equilibri generali di bilancio;

RITENUTO, infine, di confermare la contribuzione **TASI a carico dell'occupante nella misura del 30%** dell'ammontare complessivo del tributo, qualora l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile. La restante parte del 70% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'immobile e quest'ultimo e l'occupante rimangono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria;

DATO ATTO che per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2016, restano **escluse da TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale** oltre che dal possessore anche **dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare**, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

CONSIDERATO che l'applicazione delle aliquote TASI proposte consente di rispettare il vincolo di cui al comma 677 della L. 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2014, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2017, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

DATO ATTO che la 1^a Commissione Consiliare Consultiva riunitasi nella seduta del 22.03.2017 si è sciolta per mancanza di numero legale prima di poter procedere all'esame degli atti riguardanti le politiche tariffarie 2017;

VISTO il parere del Revisore dei conti in data 10.03.2017 in merito alle politiche tariffarie 2017;

ACQUISITI sulla presente deliberazione, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Tributi e del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Udita la relazione dell'Assessore Bazzucchi

Udito l'intervento del Cons. Paparelli che dichiara il voto contrario

QUINDI CON IL SEGUENTE ESITO DELLA VOTAZIONE:

Votanti	12
Favorevoli	8 maggioranza
Contrari	4 minoranza
Astenuti	

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in via generale, tutti i servizi istituzionali, non a domanda individuale, che il comune è tenuto a fornire alla collettività senza che sia richiesto il pagamento di alcun tributo o tariffa e per i quali non è possibile quantificare l'effettivo beneficio tratto

da ciascun cittadino e di conseguenza non è possibile effettuare una diversificazione delle aliquote in base all'effettivo utilizzo individuale dei relativi servizi, come dettagliatamente elencati in premessa;

2) DI INDIVIDUARE i servizi indivisibili ed i relativi costi sulla base del progetto di bilancio per l'anno 2017 alla cui copertura è destinata la TASI, come segue:

MISSIONE 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA – Programma 01 - Polizia locale e amministrativa	€ 115.669,00
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Programma 01 – Istruzione prescolastica	€ 11.300,00
Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	€ 123.276,40
MISSIONE 9: TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Programma 02 – Manutenzione verde pubblico	€ 18.364,33
MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' Programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali e Illuminazione pubblica	€ 329.798,65
MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI Programmi 02-03-04 – Interventi per la disabilità, per soggetti A rischio esclusione sociale	€ 92.788,49
TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI	€ <u>691.196,87</u>

3) DI STABILIRE, per le motivazioni espresse in narrativa, la conferma delle seguenti aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2017:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
• Abitazione principale e relative pertinenze	ESCLUSE
Ad eccezione fabbricati in categoria A/1, A/8 e A/9	
• Abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado Che la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano Abitualmente e vi risiedono anagraficamente) e relative pertinenze	0,20%
• Abitazione principale cat. Catastale A/1, A/8 e A/9	0,15%
• Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
• Tutti gli altri immobili e aree fabbricabili	0,20%

Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota TASI è confermata allo **0,20%** come già applicata nel 2015;

DETRAZIONI TASI:

ABITAZIONE PRINCIPALE (solo immobili A/1,A/8, A/9) E RELATIVE PERTINENZE

Come definite ai fini IMU € 50,00 annui
"Dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 50,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad

abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica"

4) DI CONFERMARE, la contribuzione **TASI a carico dell'occupante nella misura del 30%** dell'ammontare complessivo del tributo, qualora l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile. La restante parte del 70% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'immobile e quest'ultimo e l'occupante rimangono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, come disciplinato dal vigente Regolamento IUC all'art. 25, comma 3;

5) DI DARE ATTO che per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2016, restano **escluse da TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale** oltre che dal possessore anche **dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare**, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

6) DI DARE ATTO che l'applicazione delle aliquote TASI proposte consente di rispettare il vincolo di cui al comma 677 della L. 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2016 e seguenti, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

7) DI TRASMETTERE il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, ai fini della pubblicazione nell'apposito Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 1, comma 10, lett.e) della Legge di stabilità n. 208/2015 entro il termine fissato del 14.10.2017;

8) DI DARE ATTO infine che responsabile del procedimento è la Rag. Michele Farneti, quale responsabile del servizio tributi;

Quindi, ravvisata l'urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione che riporta il seguente risultato:

Votanti	12
Favorevoli	8 maggioranza
Contrari	4 minoranza
Astenuti	

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4 comma del D. Lgs. 267 del 2000 e s.m.i.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO TRIBUTI

VISTO, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione in base all'art. 49 T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000

Data: 08-03-2017

Il Responsabile
Farneti Michele

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile in base all'art. 49, T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, attestando nel contempo la relativa copertura finanziaria.

Data: 08-03-2017

Il Responsabile
PASTORELLI Maria Carla

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GRILLI FRANCESCO

IL PRESIDENTE
DI SIMONE ROBERTA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ART. 124 T.U.E.L.

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente atto è pubblicata all'albo pretorio con decorrenza 05-04-17 e fino al 20-04-17, Reg. n. 231, ai sensi dell'art. 124 T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000:

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GRILLI FRANCESCO

VALFABBRICA li 05-04-17

Che la presente deliberazione:

[] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL – D.Lgs. n. 267/2000;

[] diviene esecutiva ai sensi di legge per decorrenza dei termini il giorno 28-03-17.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, li 05-04-17